

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25503 Anno 2019

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 10/10/2019

### SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18845/2015 R.G. proposto da  
Tri-Marine Europe S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via  
Salaria n. 259, presso lo Studio BonelliErede, rappresentata e  
difesa dagli Avv.ti Massimo Merola, Andrea Manzitti e Sarita De  
Luca, giusta delega in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del Direttore *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  
la quale è domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del  
Piemonte n. 80/22/15, depositata il 22 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2019  
dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del  
ricorso.

1213  
12.12



udito l'Avv. Marco Passalacqua, per delega dell'Avv. Massimo Merola per la ricorrente;

udito l'Avv. dello Stato Stefano Vitale, per la controricorrente;

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con l'impugnata sentenza, la Regionale del Piemonte confermava la prima decisione che aveva respinto i riuniti ricorsi promossi dall'importatore Tri-Marine Europe S.p.A. avverso l'avviso con il quale l'Agenzia delle Dogane recuperava dazi 2007 2008 perché il tonno non era stato estratto da navi di El Salvador - condizione invece espressamente richiesta, per beneficiare dell'esenzione dei dazi, dall'art. 68, par. 1, lett. f), Reg. CE 2 luglio 1993 n. 2454, applicabile *ratione temporis* - e avverso il corrispondente atto di irrogazione delle sanzioni comminate per la difforme dichiarazione sulla origine del pescato.

2. Per quanto di diretto interesse, quindi con solo riguardo al recupero dei dazi, la Regionale accertava, sulla scorta degli esiti delle indagini OLAF, che i pescherecci erano registrati sia alle Seychelles che a El Salvador, facendo da ciò discendere la conseguenza che gli stessi non potevano essere considerati della Repubblica salvadoregna; questo perché, ai sensi dell'art. 92 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, le navi che potevano battere doppia bandiera erano da considerarsi senza nazionalità; in secondo luogo, la Regionale riteneva che, mancando un <<errore attivo>> delle autorità doganali, essendo inoltre assente la buona fede della contribuente, non potesse trovare applicazione l'art. 220, comma 2, lett. b) Reg. CE 12 ottobre 1992 n. 2913; norma che, in presenza delle appena rammentate condizioni, dispone nel senso che non si debba procedere alla contabilizzazione a posteriori; infine, la Regionale reputava di non dare seguito all'istanza, formulata dalla contribuente, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia unionale.



3. La contribuente ricorreva per tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, mentre l'ufficio resisteva con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciata la violazione degli artt. 67 e 68 Reg. CE n. 2454 cit., nella versione applicabile *ratione temporis*, <<in combinato disposto con l'art. 92 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare>>, la contribuente deduceva che i due pescherecci ben potevano essere registrati sia alle Seychelles che a El Salvador, secondo quanto consentito, per i contratti di noleggio <<a scafo nudo>>, dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 7 febbraio 1986 sulla registrazione delle navi; non derivando, dalle due registrazioni, così concludeva la contribuente, alcun automatismo circa l'effettivo utilizzo, secondo convenienza, della doppia bandiera, come invece erroneamente ritenuto dalla Regionale, sulla base delle sbagliate conclusioni giuridiche tratte dall'OLAF.

1.1. Con il secondo motivo, ancora in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la contribuente rimproverava alla Regionale di aver ricavato, dalla registrazione alle Seychelles della proprietà dei pescherecci e dalla registrazione del contratto di noleggio a El Salvador, la dimostrazione dell'utilizzo, secondo convenienza, della doppia bandiera, sollevando l'ufficio dalla prova, con la conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.

1.2. I motivi, che in ragione della loro stretta connessione conviene esaminare congiuntamente, sono infondati; difatti, la Regionale ha correttamente interpretato l'art. 68, par. 1, lett. f), Reg. CE n. 2454 cit. nella direzione che la disposizione vuole evitare che l'agevolazione venga distratta a favore di uno Stato che non è beneficiario del trattamento tariffario preferenziale; in questo senso, è all'evidenza essenziale che la nave che ha estratto dal mare il prodotto ittico debba appartenere al Paese a cui è



riconosciuta l'agevolazione, non ad un Paese diverso; e la contemporanea doppia iscrizione al registro navale, come più sotto sarà chiarito, non consente di dire che la nave fosse di El Salvador; e, ciò, a prescindere da quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare; atteso che gli artt. 86 ss. della stessa, sono stati in realtà predisposti ad evitare conflitti di giurisdizione in ordine alla legge statale applicabile sul quel peculiare elemento territoriale costituito dalle navi in acque internazionali; conflitti, per superare i quali è stata all'uopo fissata la specifica regola per cui è lo Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione; salvo, appunto, che, per la circostanza che la nave navighi sotto più di una bandiera, sia impossibile stabilire quale sia la giurisdizione dello Stato di appartenenza, cioè sia impossibile determinare la <<nazionalità>>; ed, invero, ad evitare analoghe incertezze, questa volta circa l'applicazione delle varie leggi sul mare, con riferimento ai contratti di noleggio di <<scafo a nudo>>, è intervenuta la Convenzione delle Nazioni Unite sulla registrazione delle navi *done in* Ginevra il 7 febbraio 1986 che, per quanto interessa, prevede ex artt. 11 s. che, a seguito del rammentato noleggio, la precedente iscrizione debba essere comunque sospesa, permettendo così la provvisoria navigazione sotto la bandiera del Paese della nuova registrazione (l'istituto è quello conosciuto del *bareboat charter registration*, che dà luogo al fenomeno del *flag-in flag-out*, nel tempo resosi necessario ad evitare la migrazione di intere flotte; istituto, recepito, nel nostro ordinamento, ex art. 28 l. 14 giugno 1989 n. 234, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 156 del domestico Codice della navigazione; mentre, per quanto riguarda l'obbligo di sospensione della anteriore iscrizione, v. l'art. 145 dello stesso Codice della navigazione); ora, concludendo, come accertato dall'OLAF, l'esito delle cui indagini costituisce, come noto, prova a tutti gli effetti (Cass. sez. trib. n. 10118 del 2017), nonché come nella sostanza

10

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



affermando dalla Regionale, la contemporanea registrazione, causata dalla mancata cancellazione, oppure sospensione, della iscrizione precedente al noleggio, non avrebbe potuto consentire la provvisoria navigazione sotto bandiera Salvadoregna, con la conseguenza che la nave che aveva pescato il tonno non poteva dirsi di El Salvador; cosicché, legittimamente l'ufficio ha revocato l'agevolazione e recuperato il dazio.

1.3. La sopra esposta soluzione del caso concreto, non impone il richiesto rinvio pregiudiziale; difatti, le perplessità sollevate dalla contribuente non involgono alcuna interpretazione generale ed astratta di una normativa incompatibile, tanto che la ricorrente non pone in discussione la regola eurounitaria che solo le navi di El Salvador potevano dar diritto al beneficio, bensì lamenta che la Regionale non abbia ritenute tali le navi aventi una contemporanea registrazione; trattasi quindi, come anticipato, di un'interpretazione del caso concreto, sicuramente rimessa al giudice nazionale (Cass. sez. lav. n. 14828 del 2018; Cass. sez. trib. n. 15041 del 2017).

2. Con il terzo motivo, di nuovo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la contribuente addebitava alla Regionale, <<in via rigorosamente subordinata>>, la violazione dell'art. 220, comma 2, lett. b) Reg. CE n. 2913, per aver ritenuto l'insussistenza di un <<errore attivo>> delle autorità doganali, *in thesi* della contribuente invece emergente dalla contraria posizione assunta dalla autorità doganale salvadoregna, che non aveva condiviso i risultati ai quali era pervenuto l'OLAF; contraria posizione, secondo la contribuente, dalla quale dovevasi anche ricavare le sue buonafede e diligenza.

2.1. Il motivo è preliminarmente inammissibile, perché lo stesso è in realtà inteso a mettere in discussione, non una inesatta interpretazione normativa, bensì l'accertamento in fatto compiuto dalla Regionale circa l'esistenza o meno dell'<<errore attivo>> delle autorità doganali e della buona fede della contribuente (Cass.



sez. I n. 24155 del 2017); un accertamento, per sopramerco, già peraltro coperto dalla <<doppia conforme>> ex art. 348 *ter* c.p.c.

3. Nella novità e particolarità delle questioni trattate debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2019

Il Presidente

Il Consigliere est.

DEPOSITO